

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 607/90 della Commissione, del 13 marzo 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala ..... 1

Regolamento (CEE) n. 608/90 della Commissione, del 13 marzo 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto ..... 3

Regolamento (CEE) n. 609/90 della Commissione, del 13 marzo 1990, recante modifica del regolamento (CEE) n. 440/90 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari di Cipro ..... 5

#### II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

##### Consiglio

90/99/Euratom, CEE :

- \* **Decisione del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale** ..... 6

90/100/Euratom, CEE :

- \* **Decisione del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale** ..... 7

##### Rettifiche

- \* **Rettifica del regolamento (CEE) n. 3896/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1990, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (GU n. L 383 del 30.12.1989)** ..... 8

- \* **Rettifica del regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1990, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (GU n. L 383 del 30.12.1989)** ..... 9

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario *(segue)*

- \* Rettifica del regolamento (CEE) n. 3898/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1990, a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo (GU n. L 383 del 30. 12. 1989) . . . . . 10
- \* Rettifica del regolamento (CEE) n. 4047/89 del Consiglio, del 19 dicembre 1989, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1990 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse (GU n. L 389 del 30. 12. 1989) . . . . . 10

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 607/90 DELLA COMMISSIONE**

del 13 marzo 1990

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1915/89 della Commissione<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un

periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 12 marzo 1990;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3530/89<sup>(7)</sup>, ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare; che il Consiglio non è ancora stato in grado di adottare formalmente il regolamento destinato a sostituire il regolamento (CEE) n. 486/85; che, per evitare un'interruzione del regime, è opportuno continuare ad applicare il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 486/85 a titolo conservativo senza pregiudizio del regime definitivo che sarà ulteriormente adottato dal Consiglio;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1915/89 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 marzo 1990.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.

<sup>(7)</sup> GU n. L 347 del 28. 11. 1989, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

**ALLEGATO**

al regolamento della Commissione, del 13 marzo 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	35,37	134,84 <sup>(?)</sup> <sup>(?)</sup>
0712 90 19	35,37	134,84 <sup>(?)</sup> <sup>(?)</sup>
1001 10 10	43,59	185,22 <sup>(?)</sup> <sup>(?)</sup>
1001 10 90	43,59	185,22 <sup>(?)</sup> <sup>(?)</sup>
1001 90 91	36,15	139,93
1001 90 99	36,15	139,93
1002 00 00	61,28	131,51 <sup>(?)</sup>
1003 00 10	52,45	117,93
1003 00 90	52,45	117,93
1004 00 10	43,85	122,91
1004 00 90	43,85	122,91
1005 10 90	35,37	134,84 <sup>(?)</sup> <sup>(?)</sup>
1005 90 00	35,37	134,84 <sup>(?)</sup> <sup>(?)</sup>
1007 00 90	52,45	142,53 <sup>(*)</sup>
1008 10 00	52,45	28,33
1008 20 00	52,45	90,93 <sup>(*)</sup>
1008 30 00	52,45	0,00 <sup>(?)</sup>
1008 90 10	<sup>(?)</sup>	<sup>(?)</sup>
1008 90 90	52,45	0,00
1101 00 00	64,78	210,07
1102 10 00	99,96	198,62
1103 11 10	82,30	301,82
1103 11 90	68,70	225,61

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

<sup>(7)</sup> All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 608/90 DELLA COMMISSIONE**

del 13 marzo 1990

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,  
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1916/89 della Commissione<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 12 marzo 1990;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 marzo 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 7.<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 marzo 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	3	4	5	6
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	5,87
1003 00 90	0	0	0	5,87
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

## B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	3	4	5	6	7
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	10,45	10,45
1107 10 99	0	0	0	7,81	7,81
1107 20 00	0	0	0	9,10	9,10

**REGOLAMENTO (CEE) N. 609/90 DELLA COMMISSIONE****del 13 marzo 1990****recante modifica del regolamento (CEE) n. 440/90 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari di Cipro**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 440/90 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 584/90<sup>(4)</sup>, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari di Cipro;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle

quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di limoni freschi originari di Cipro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo di 1,11 ecu che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 440/90 è sostituito dall'importo di 3,74 ecu.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 marzo 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 209 del 31. 7. 1987, pag. 4.<sup>(3)</sup> GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.<sup>(4)</sup> GU n. L 59 dell'8. 3. 1990, pag. 34.

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 5 marzo 1990

relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale

(90/99/Euratom, CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli da 193 a 195,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli da 165 a 167,

vista la convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee, in particolare l'articolo 5,

vista la decisione del Consiglio, del 15 settembre 1986, relativa alla nomina dei membri del Comitato economico e sociale per il periodo che termina il 20 settembre 1990 (<sup>1</sup>),

considerando che un seggio di membro del Comitato in oggetto si è reso vacante in seguito alle dimissioni del signor William G. Poeton, comunicate al Consiglio il 6 luglio 1989,

viste le candidature presentate dalla rappresentanza permanente britannica il 22 dicembre 1989,

dopo aver ottenuto il parere favorevole della Commissione delle Comunità europee,

DECIDE :

*Articolo unico*

Il signor Neville Beale è nominato membro del Comitato economico e sociale in sostituzione del signor William G. Poeton per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 20 settembre 1990.

Fatto a Bruxelles, addì 5 marzo 1990.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. COLLINS

---

(<sup>1</sup>) GU n. C 244 del 30. 9. 1986, pag. 2.



**DECISIONE DEL CONSIGLIO****del 5 marzo 1990****relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale****(90/100/Euratom, CEE)**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli da 193 a 195,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli da 165 a 167,

vista la convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee, in particolare l'articolo 5,

vista la decisione del Consiglio, del 15 settembre 1986, relativa alla nomina dei membri del Comitato economico e sociale per il periodo che termina il 20 settembre 1990 <sup>(1)</sup>,

considerando che un seggio di membro del Comitato in oggetto si è reso vacante in seguito alle dimissioni del signor Danilo Beretta, comunicate al Consiglio l'8 novembre 1989,

viste le candidature presentate dalla rappresentanza permanente italiana il 9 gennaio 1990, dopo aver ottenuto il parere favorevole della Commissione delle Comunità europee,

DECIDE :

*Articolo unico*

Il signor Sergio Colombo è nominato membro del Comitato economico e sociale in sostituzione del signor Danilo Beretta per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 20 settembre 1990.

Fatto a Bruxelles, addì 5 marzo 1990.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

G. COLLINS

---

(1) GU n. C 244 del 30. 9. 1986, pag. 2.

## RETTIFICHE

**Rettifica del regolamento (CEE) n. 3896/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1990, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 383 del 30 dicembre 1989)*

Pagina 23, allegato I, numero d'ordine 10.1010, colonna 6:

*leggere:* « 17 850 000 ».

Pagina 23, allegato I, numero d'ordine 10.1051, colonna 3:

*sopprimere:* « Altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono su nastri magnetici

- a cassette
- — con amplificatore e uno o più altoparlanti, incorporati
- — — che possono funzionare senza una sorgente di energia esterna ».

Pagina 24, allegato I, numero d'ordine 10.1060, colonna 3, ultima riga:

*leggere:* « 8528 10 71, 8528 10 73, 8528 10 75 e 8528 10 78 ».

Pagina 38, allegato II, prima colonna:

*anziché:* « 2915 90 00 »,

*leggi:* « 2915 90 10 ».

Pagina 39, allegato II:

<i>inserire:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7211 30 31</li> <li>7211 30 39</li> <li>7211 30 50</li> <li>7211 41 95</li> <li>7211 41 99</li> <li>7211 49 91</li> <li>7211 90 90</li> <li>7212 10 99</li> <li>7212 21 90</li> <li>7212 29 90</li> <li>7212 30 90</li> <li>7212 40 99</li> <li>7212 50 71</li> <li>7212 50 73</li> <li>7212 50 75</li> <li>7212 50 91</li> <li>7212 50 93</li> <li>7212 50 97</li> <li>7212 50 98</li> <li>7212 60 93</li> <li>7212 60 99</li> </ul>	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm ».
------------------	--	---

Pagina 40, allegato II, seconda colonna:

*anziché:* « Telecamere con almeno tre tubi da ripresa tubi

- telecamere
- — altre
- — — altre »,

*leggi:* « Telecamere ».

**Rettilca del regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1990, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo.**

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 383 del 30 dicembre 1989)

Pagine 52 e 53, allegato I, numero d'ordine 40.0033, colonne 5, 6a, 7a, 6b e 7b:

<i>anziché:</i>	• Brasile	21	9	21	9
	Ungheria	210	90	210	90
	Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione di Hong Kong	63	27	63	27 *
<i>leggi:</i>	• Brasile	210	90	210	90
	Ungheria	63	27	63	27
	Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione di Hong Kong	—	—	—	— *

Pagina 56, allegato I, numero d'ordine 40.0390, colonna 8, Polonia:

*anziché:* • 48 •,

*leggi:* • 29 •.

Pagina 62, allegato I, numero d'ordine 40.0350, colonna 3:

*anziché:* • 5905 00 70 •,

*leggi:* • ex 5905 00 70 •.

Pagina 79, allegato II, numero d'ordine 42.1180, colonna 3:

*anziché:* • ex 6302 92 00 •,

*leggi:* • 6302 92 00 •.

Pagina 80, allegato II, numero d'ordine 42.1260, colonna 3:

*anziché:* • 5404 10 00 •,

*leggi:* • 5504 10 00 •.

**Rettifica del regolamento (CEE) n. 3898/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1990, a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 383 del 30 dicembre 1989)*

Pagina 96, allegato II, numero d'ordine 52.0250, colonna 2:

*anziché:* « 0304 20 60 »,

*leggi:* « 0304 20 69 ».

Pagina 98, allegato II, numero d'ordine 52.0680:

il numero d'ordine 52.0680 deve essere soppresso.

Pagina 98, allegato II, numero d'ordine 52.0780, colonna 1:

il numero d'ordine 52.0790 deve essere aggiunto.

Pagina 112, allegato II, numero d'ordine 52.3380, colonna 2:

*anziché:* « ex 2009 40 99 »,

*leggi:* « 2009 40 99 ».

Pagina 123, allegato IV, numero d'ordine 57.0870, colonna 3:

*aggiungere:* « (?) ».

Pagina 123, allegato IV:

aggiungere la nota seguente:

« (?) Per i prodotti dei codici NC 1704 10 91 e 1704 10 99, il MOB è limitato al 16 % del valore in dogana. »

**Rettifica del regolamento (CEE) n. 4047/89 del Consiglio, del 19 dicembre 1989, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1990 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 389 del 30 dicembre 1989)*

*Allegato*

Pagina 8, colonna (3), « Aringa » (quarta menzione):

*leggere:* « 17 500 (\*) ».

Pagina 17, colonna (5), « Melù » (prima menzione):

le cifre « 10 000 » e « 274 500 » sono sostituite rispettivamente da « 20 000 » e « 264 500 ».

Pagina 20, colonna (3), « Nasello » (seconda menzione):

*leggere:* « 36 890 (\*) ».

Pagina 27, colonna (5), « Sogliola » (seconda menzione):

la cifra « 340 » deve trovarsi a fronte della Francia e non dell'Irlanda.